



**AZIENDA OSPEDALIERA "PAPA GIOVANNI XXIII"**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO,  
CONSULENZA IN MATERIA E SERVIZI ANNESSI.**

*(durata: 3 anni + eventuale rinnovo per ulteriori max 3 anni).*



## SOMMARIO

<b>TITOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b> .....	3
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO .....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO .....	4
ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER.....	4
ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	5
<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	10
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO .....	10
ART. 6 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 7 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
7.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
7.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	13
7.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE .....	13
7.4 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ .....	14
ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER .....	15
ART. 9 - ALTRE PRESCRIZIONI A CARICO DEL BROKER .....	15
ART. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI .....	16
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 12 - ONERI A CARICO DEL BROKER.....	17
<b>TITOLO 3 – DISPOSIZIONI VARIE</b> .....	17
ART. 13 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	17
ART. 14 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	17
ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ART. 16 - CODICE ETICO AZIENDALE.....	19
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO .....	19
ART. 18 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI .....	20
ART. 19 - LEGGE ANTICORRUZIONE .....	20
ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI .....	20
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI .....	22
ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	22
ART. 23 - NORME FINALI .....	22
ART. 24 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE .....	22



**TITOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

**ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del presente capitolato speciale è l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, relativo alle polizze dell'Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo (capofila) dell'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia e dell'ASL della Provincia di Lodi.

1.1. Più in particolare, saranno richieste le seguenti prestazioni principali:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate onde adottare i più appropriati rimedi;
- b) analisi delle polizze esistenti e individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Azienda Ospedaliera;
- c) elaborazione, d'intesa con i competenti uffici dell'Azienda Ospedaliera, dei capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo e assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) nonché alla fase di predisposizione del contratto, tenuto conto, per quanto concerne la polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, della procedura di gara regionale espletata dalla regione Lombardia con ARCA (Agenzia regionale centrale acquisti);
- d) gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- e) assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando la presenza di un proprio rappresentante all'interno del Comitato valutazione sinistri (CVS) nonché il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri;
- f) costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione concernente la materia assicurativa;
- g) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.

1.2. Ai soli fini conoscitivi si indicano di seguito le scadenze e i premi annui lordi anticipati delle polizze attualmente esistenti (comprensivi di imposte) in ciascuna delle aziende:

Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo

polizza	premio	scadenza
RCT/O	€ 2.567.250,00	30/06/2016
Infortuni categorie varie	€ 27.514,00	31/12/2015
Kasko	€ 3.950,00	31/12/2015



RC Auto Libro matricola	€ 3.536,84	31/12/2015
All Risks Property	€ 217.457,11	30/06/2016
Incendio (sede L.go Barozzi)	€ 1.087,00	31/12/2015
All Risks opere d'arte	€ 5.740,00	31/12/2015

Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia

polizza	premio	scadenza
RCT/O	€ 4.050.000,00	31/12/2017
Property	€ 280.163,59	31/12/2018
Infortunati	€ 52.156,09	31/12/2015
Kasko	€ 22.378,90	31/12/2015
LM Auto	€ 46.373,73	31/12/2015

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia

polizza	premio	scadenza
RC Patrimoniale	€ 16.909,74	01/02/2016
RCT/O	€ 293.400,00	15/12/2017
All Risks Incendio/furto/ elettronica	€ 27.882,76	01/07/2016
Infortunati globale	€ 34.765,21	27/08/2016
RCA/Ard (libro matricola)	€ 27.798,67	01/10/2015

**ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, rinnovabili al massimo per altri 36 mesi. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto successivamente alla scadenza in conformità alla normativa vigente per ulteriori 6 mesi. E' escluso ogni rinnovo tacito del contratto, fatta salva la facoltà di cui al precedente punto.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà in caso di riassetto organizzativo-istituzionale di recedere anticipatamente dal contratto, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza che l'aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

**ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER**

Il broker si impegna e si obbliga ad eseguire, sulla base delle indicazioni dei competenti uffici dell'Azienda Ospedaliera, le seguenti principali prestazioni:

- analizzare i settori di rischio ai quali è esposta l'azienda in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali, alla proprietà e gestione del patrimonio e alla pluralità delle persone che a vario titolo operano alle sue dipendenze;





- analizzare le polizze assicurative in essere e individuare le eventuali ulteriori coperture occorrenti predisponendo la documentazione utile per la gara per il collocamento dei servizi assicurativi in seguito alla condivisione della strategia che l'azienda intende seguire;
- elaborare un programma assicurativo tenendo conto anche degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
- prestare assistenza all'azienda nella definizione di capitolati e contratti delle procedure di selezione che l'azienda riterrà di indire per il piazzamento di coperture assicurative tenuto conto, per quanto concerne la polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, della procedura di gara regionale espletata dalla regione Lombardia con ARCA (Agenzia regionale centrale acquisti);
- collaborare nella gestione amministrativa delle polizze segnalando preventivamente le scadenze e i premi dovuti;
- collaborare alla gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi, compresi quelli già in corso alla data dell'incarico, e degli eventuali sinistri pregressi non ancora definiti alla data del predetto incarico;
- collaborare con l'azienda nella gestione del programma assicurativo e procedere all'aggiornamento sistematico dello stato dei rischi e delle relative coperture assicurative;
- fornire semestralmente l'aggiornamento dei dati relativi ad ogni singolo sinistro, anche rispetto agli importi riservati, agli importi liquidati e allo stato di definizione;
- coadiuvare l'azienda nella fase di gestione dei sinistri rientranti nella Self Insurance Retention (SIR), relativamente alla copertura RCT;
- partecipare alle riunioni del CVS, senza alcuna forma di remunerazione;
- dare assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità appropriate a ogni tipologia di rischio, al fine di giungere, nel minor tempo possibile, a una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione anche attraverso strumenti gestionali;
- fornire consulenza e assistenza nelle attività di risk management dell'azienda, predisponendo in tal senso un programma e un progetto di attività in conformità con le linee guida dell'Azienda Ospedaliera e della Regione Lombardia;
- svolgere attività di monitoraggio e informativa sulle innovazioni legislative e regolamentari concernenti la materia assicurativa e le aziende sanitarie;
- svolgere attività di aggiornamento e formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera addetto alla gestione assicurativa;
- garantire assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori dell'Azienda Ospedaliera per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (fidejussioni, etc);
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione.

#### ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 283 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., secondo i seguenti criteri:



punteggio massimo disponibile: totali 100 punti

- all'**offerta economica** *fino ad un massimo di 25 punti*, attribuiti in base all'entità dei compensi (commissioni) richiesti dal broker, che - in caso di aggiudicazione - saranno a carico delle compagnie di assicurazione sulle polizze in essere e/o che verranno stipulate.

N.B. I predetti compensi potranno oscillare da un minimo del 7% ad un massimo dell'11% dell'importo dei premi al netto delle imposte per tutte le polizze.

Ai fini della determinazione del punteggio riferito all'elemento prezzo, la Commissione Giudicatrice utilizzerà la formula sottoriportata:

al Concorrente che avrà proposto la percentuale più bassa verrà assegnato il massimo punteggio prezzo, agli altri partecipanti punteggi inversamente proporzionali, come segue:

$$p = pM \times Pm/P$$

in cui:

$p$  = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

$pM$  = punteggio massimo attribuibile (punti 25)

$P$  = percentuale presa in considerazione

$Pm$  = percentuale più bassa

- alla **qualità del servizio offerto** *fino ad un massimo di 75 punti*, ripartiti secondo i requisiti di seguito specificati:

A. PROGETTO DI MASSIMA CIRCA LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (documento sintetico di massimo 10 pagine, carattere 12)


max punti 25

Il progetto sarà valutato in base all'analiticità e relativamente alle potenziali economie aziendali derivanti dall'applicazione del progetto; alla tipologia di supporto derivante all'Azienda Ospedaliera; alla tipologia e modalità di funzionamento di strumenti informatici e relative applicazioni ovvero collegamenti informatici per la gestione automatizzata di contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri (messi a disposizione gratuitamente).

Potrà essere oggetto di valutazione ogni elemento di contestualizzazione del progetto nella peculiare realtà aziendale. Il progetto dovrà definire in modo espreso, dettagliato ed inequivoco le competenze del broker assicurativo, alla luce dei vincoli disposti dal presente disciplinare.

- B. FORNITURA, ENTRO DUE MESI DALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO, DI STRUMENTO INFORMATIZZATO IDONEO A RISCONTRARE DIRETTAMENTE A CURA DEL BROKER ASSEGNATARIO LE FAQ DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA IN TEMA DI COPERTURE ASSICURATIVE; sistema immediatamente operativo senza necessità di attività tecnica di adeguamento da parte dell'Azienda Ospedaliera e comprensivo della messa a disposizione per gli utenti di dettagliate istruzioni d'uso.

max punti 5



- C. SERVIZI AGGIUNTIVI CHE L'OFFERENTE È DISPOSTO A FORNIRE GRATUITAMENTE  
(documento sintetico di massimo 5 pagine (carattere 12)  
max punti 20
- D. FORMAZIONE GRATUITA  
max punti 9
- E. TEMPISTICA DI ELABORAZIONE DEL RAPPORTO SULLO STATO DEI SINISTRI, SUL RAPPORTO SINISTRI/PREMI E SULLO STATO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO che riepiloghi gli interventi effettuati e dia indicazione sull'attività da intraprendere sia nel breve che nel medio termine  
max punti 4
- F. COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA PREPOSTA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
- numero, profilo professionale e nominativo delle risorse umane che saranno effettivamente dedicate alla gestione del servizio di brokeraggio dell'Azienda Ospedaliera in caso di aggiudicazione (suddivise nelle seguenti aree: gruppo di direzione/specialisti [responsabili dell'area di procedure di gara, dell'informatizzazione, di risk management]/operatori addetti alla gestione delle pratiche, suddivisi per i vari rami);
  - indicazione di un referente unico che deve essere iscritto all'albo broker, con indicazione del curriculum vitae;
  - indicazione di un referente in tema di risk management con indicazione del curriculum vitae;
  - numero degli accessi ordinari presso l'azienda per la discussione delle problematiche assicurative e delle singole pratiche
- max punti 9
- G. Tempi di riscontro scritto alle richieste di pareri e ai quesiti dell'azienda  
max punti 3

4.1. ULTERIORI PRECISAZIONI RISPETTO ALLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

**Il punteggio per l'elemento A (Progetto di massima - max punti 25) sarà attribuito come segue:**

La valutazione della Commissione Giudicatrice per l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento A (progetto di massima) sarà effettuata con particolare riguardo al numero ed alla qualità dei servizi offerti e ai tempi di fornitura, per quanto segue:

1. modalità generali di svolgimento del servizio di brokeraggio max punti 4
2. descrizione attività di supporto alle azioni di pianificazione e monitoraggio delle attività di risk management max punti 8
3. apertura e istruttoria dei sinistri attivi con definizione delle competenze dell'ufficio sinistri dell'Azienda e del broker max punti 2





4. liquidazione dei sinistri attivi con definizione delle competenze dell'ufficio sinistri dell'Azienda e del broker max punti 2
5. supporto al CVS dell'Azienda nella valutazione dei sinistri in SIR, relativamente alla copertura RCT max punti 6
6. tempi di presa in carico dei sinistri (numero giorni dalla segnalazione) max punti 3

**Il punteggio per l'elemento B (Fornitura di strumento idoneo a riscontrare le FAQ dei dipendenti in materia di coperture assicurative - max punti 5) sarà attribuito come segue:**

1. Gestione interazioni con i dipendenti in fascia oraria mattutina e pomeridiana punti 3  
Gestione interazioni con i dipendenti in fascia oraria mattutina punti 1  
Gestione interazioni con i dipendenti in fascia oraria pomeridiana punti 1
2. Tracciabilità accessi punti 1
3. Report richieste punti 1
4. Indisponibilità dello strumento punti 0

**Il punteggio per l'elemento C (Servizi aggiuntivi - max 20 punti) sarà attribuito come segue:**

La valutazione della commissione giudicatrice per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei servizi aggiuntivi sarà effettuata con particolare riguardo al numero e alla qualità dei servizi offerti e ai tempi di fornitura.

1. Informativa sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia assicurativa max punti 4
2. Periodicità aggiornamento giuridico max punti 6
3. Incident reporting max punti 10

**Il punteggio per l'elemento D (Formazione gratuita - max 9 punti) sarà attribuito come segue:**

1. Formazione in tema di risk management in loco max punti 3  
Descrizione del piano di formazione e aggiornamento del personale, con indicazione dei docenti, delle materie di aggiornamento nonché della frequenza/durata
2. Formazione in materia assicurativa in loco max punti 3  
Descrizione del piano di formazione e aggiornamento del personale, con indicazione dei docenti, delle materie di aggiornamento nonché della frequenza/durata
3. Formazione on—line per i dipendenti: max punti 3  
punti 0 indisponibilità formazione on - line  
punti 2 per disponibilità di corso di 4 ore  
punti 4 per disponibilità di corso di 6 o più ore

**Il punteggio per l'elemento E (max 4 punti) sarà attribuito come segue:**





La valutazione della commissione giudicatrice per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell'elemento E (tempistica di elaborazione del rapporto sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi interventi effettuati e da intraprendere e sullo stato sinistri), sarà effettuata con riguardo alla frequenza della tempistica di elaborazione:

1. Frequenza elaborazione rapporto sullo stato del programma assicurativo max punti 2
2. Frequenza elaborazione rapporto sullo stato sinistri max punti 2

**Il punteggio per l'elemento F (Composizione struttura operativa - max 9 punti) sarà attribuito come segue:**

La valutazione della Commissione Giudicatrice per l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento F (composizione struttura operativa) sarà effettuata con riguardo a:

1. numero, profilo professionale e nominativo delle risorse umane che saranno effettivamente dedicate alla gestione del servizio di brokeraggio dell'Azienda Ospedaliera (suddivise nelle seguenti aree: gruppo di direzione/specialisti [responsabili dell'area di procedure di gara, dell'informatizzazione, di risk management]/operatori addetti alla gestione delle pratiche, suddivisi per i vari rami) avuto riguardo al numero (sino ad un massimo di 10 figure professionali) e ai relativi curricula max punti 3
2. curriculum del referente unico iscritto all'albo broker max punti 2
3. curriculum del referente in tema di risk management max punti 2
4. numero di accessi ordinari presso l'Azienda Ospedaliera per la discussione delle problematiche assicurative e delle singole pratiche: max punti 2

**Il punteggio per l'elemento G (Tempo di riscontro scritto - max punti 3) sarà attribuito come segue:**


La valutazione della commissione giudicatrice per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell'elemento G (tempo di riscontro scritto) sarà effettuata con riguardo a:

- Tempo di riscontro scritto in giornata punti 3
- Tempo di riscontro scritto entro 2 giorni punti 2
- Tempo di riscontro scritto entro 3 giorni punti 1
- Tempo di riscontro scritto entro 4 giorni punti 0,5
- Tempo di riscontro scritto oltre 4 giorni punti 0

**Non verranno presi in considerazione domicilia eletti presso terzi o sedi non aventi presenza di personale stabile, ancorché risultanti dal certificato C.C.I.A.A..**

**N.B. Il punteggio alla "qualità dell'offerta tecnica", per ciascuno degli elementi sopra indicati, quando non già specificato nel dettaglio, verrà attribuito - a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Giudicatrice - usando i pesi e le formule sottoriportate:**

- Per l'attribuzione dei punteggi a ogni singola offerta si utilizzerà la seguente formula:



- Per l'attribuzione dei punteggi a ogni singola offerta si utilizzerà la seguente formula:

$$C(a) = \sum n W_i * V(a)_i$$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta  
n = numero totale dei requisiti  
W<sub>i</sub> = punteggio attribuito al requisito  
V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1  
Σ = sommatoria;

- La commissione utilizzerà il seguente metodo di determinazione dei coefficienti:
  - giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 1,0
  - giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8
  - giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7
  - giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6
  - giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,4
  - giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

## TITOLO 2 – DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

A corredo dell'offerta presentata, il soggetto partecipante dovrà costituire, garanzia provvisoria di € 62.000,00 (pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta, calcolato su 72 mesi) – I.V.A. esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Nel dettaglio:

- ✓ modalità di costituzione:
  - la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato (comma 2 – citato art. 75);
  - la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (comma 3 – citato art. 75);
- ✓ caratteristiche della garanzia:
  - previsione espressa di rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rinuncia all'eccezione ex art. 1957, comma 2, del Codice Civile e operatività entro 15 giorni, a richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera (comma 4 – citato art. 75);



- validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno da parte del garante di rinnovare la garanzia, nell'ipotesi in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, a richiesta dell'Azienda Ospedaliera.

In deroga parziale a quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 75 comma 7, l'importo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50% per le ditte partecipanti, alle quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter usufruire di tale beneficio, il Concorrente dovrà dimostrare, in sede di offerta, il possesso del requisito, allegando copia conforme della certificazione ottenuta.

Nello specifico, qualora il R.T.I. costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato da ogni Impresa, che costituisce o costituirà il raggruppamento. Parimenti, nel caso in cui il Consorzio costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato dal Consorzio stesso e da ogni Impresa, che svolgerà parte del contratto.

Inoltre, come disposto dall'art. 75, comma 8, l'offerta deve essere corredata - a pena di esclusione - dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del decreto citato, qualora l'offerente risultasse affidatario, nelle modalità di seguito descritte.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo contrattuale (durata del contratto: 36 mesi) – I.V.A. esclusa, valido fino al termine del contratto, ai sensi del menzionato art. 113.

Ove l'Aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fideiussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della surrichiamata legge n. 348/1982, l'Istituto Garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R. o tramite pec, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.



L'Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

#### **ART. 6 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti del servizio, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale del contratto e deve essere autorizzato dall'Amministrazione. Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'Aggiudicatario, che rimarrà l'unico referente, nei confronti dell'Amministrazione, in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

In tal caso, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, è fatto obbligo all'Impresa di depositare - presso l'Amministrazione - il contratto di subappalto, in cui dovrà essere inserita - a pena di nullità assoluta - apposita clausola, con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., unitamente alla certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore medesimo, dei necessari requisiti.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Aziendale per la disciplina delle Cessioni del Credito, approvato con deliberazione n. 713 del 22.5.2007, pubblicato sul sito Web di questa Azienda Ospedaliera all'indirizzo [www.hpg23.it](http://www.hpg23.it) alla Sezione "Bandi", che in particolare prevede:

##### Art. 4 - Cessioni parziali


Le cessioni parziali dei crediti sono vietate.

##### Art. 5 - Revocabilità

È riservata all'A.O. la facoltà di revocare in qualunque momento le cessioni del credito, dandone preavviso alle parti almeno 60 gg. prima, mediante lettera raccomandata A.R..

#### **ART. 7 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

(Rif.: art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. da 299 a 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)



### 7.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O., prima dell'attivazione del contratto, procederà a nominare, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al 1° classificato, contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

### 7.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui il Responsabile del Procedimento ovvero il D.E.C. lo ritenga opportuno e – comunque - ove ciò sia previsto dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Esecutore, ai sensi dell'art. 304 del sopra citato Regolamento.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nell'eventualità in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quello previsto negli atti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione.

### 7.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Esecutore del contratto o di suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell'art. 308 del menzionato Regolamento. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall'Esecutore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Esecutore.



#### 7.4 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell'appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

- a) nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di forniture e servizi continuativi.

L'A.O. si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'A.O. tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato dall'A.O. disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.



Sia nel caso in cui la difformità risulti dall'evidenza, sia che emerga da verifiche successive alla consegna, l'A.O. ha facoltà di respingere, e il Fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni presentati in sede di gara (ove richiesti), ovvero di qualità diversa da quella prescritta negli atti di gara, ovvero, per altri ragioni, inaccettabili.

Il Fornitore dovrà quindi provvedere, oltre alla refusione delle eventuali ulteriori maggiori spese dall'A.O. sostenute, anche alla sostituzioni dei beni contestati, entro il termine indicato, con altri corrispondenti alla qualità pattuita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal Fornitore, l'A.O. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'A.O. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla quantità e sui prezzi così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate e trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazione di servizi.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### **ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER**

Il servizio oggetto del presente appalto non comporterà per l'Azienda Ospedaliera alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso verrà globalmente remunerato sulle nuove polizze ovvero sulle nuove annualità di polizza per quelle in corso. Tale remunerazione, comunque, dovrà rispettare le percentuali previste nell'offerta economica presentata dall'aggiudicataria.

Il broker verrà remunerato attraverso le commissioni che gli verranno riconosciute dalle compagnie assicuratrici che hanno stipulato o che stipuleranno le polizze per le coperture assicurative a favore dell'Azienda Ospedaliera.

La remunerazione del broker sopra descritta non dovrà comunque tradursi in una lievitazione del premio assicurativo.

#### **ART. 9 - ALTRE PRESCRIZIONI A CARICO DEL BROKER**

Nello svolgimento del servizio, al broker è fatto espresso divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'azienda e di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'azienda senza il suo preventivo esplicito consenso.

Il broker dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i...



#### ART. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'azienda ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge di riferimento vigente e imputabili a negligenze, errori e omissioni del broker.

#### ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O. avrà la facoltà di risolvere *ipso facto* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. (o tramite pec), nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'Aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione del contratto non autorizzato dall'Azienda Ospedaliera;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'A.O.;
- g) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con raccomandata A.R. (o tramite pec) da parte dell'A.O. nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del servizio o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- h) al verificarsi delle cause di nullità previste dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.;
- i) nel caso di violazione, da parte dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (approvato con D.G.R. n. 1299/2014), ai sensi dell'art. 4 del medesimo Patto;
- j) nell'ipotesi di violazione di norme dettate dal Codice etico aziendale;
- k) per inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore in favore dei propri dipendenti;
- l) per morte del fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione.

Ove l'A.O. ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera k), dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni solari per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'A.O. adotterà le determinazioni ritenute opportune.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'Appaltatore, l'A.O. avrà diritto di:

- a) assumere le decisioni più adeguate per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri Concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b) incamerare *in toto* o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo alla stessa dovuto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore per il servizio precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.



#### **ART. 12 - ONERI A CARICO DEL BROKER**

Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico.

### **TITOLO 3 – DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART. 13 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'appalto in oggetto non ricade negli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i., in quanto di mera consulenza. Pertanto, il D.U.V.R.I. non è dovuto.

#### **ART. 14 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO**

L'Appaltatore e tutto il personale addetto al servizio hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni - ivi compresi quelli che transitano sulle apparecchiature di elaborazione dati - di cui vengano in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo, di cui al comma 1, non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che dovessero derivare - a qualunque titolo - a quest'ultima.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò possa costituire condizione necessaria per la sua partecipazione ad altre gare, analoghe alla presente.

L'Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si impegna, da ultimo, a ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Si informa, infine, che - ai sensi dell'art. 13 del citato decreto - l'Azienda Ospedaliera potrà utilizzare i dati contenuti nella documentazione presentata dal Concorrente in sede d'offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

#### **ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**


L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna - a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella

oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera (U.S.C. Amministrazione, Finanza e Controllo fax n. 035 – 267.4853), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che - sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
  - b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
  - c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
1. Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.
  2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
  3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
  4. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.



5. Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti - nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.
6. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### ART. 16 - CODICE ETICO AZIENDALE

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" di ciascuna Azienda Sanitaria partecipante alla presente procedura, pubblicato sul relativo sito *web* aziendale.

Detto Codice, seppur non allegato al presente Capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il soggetto partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di dividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice etico", l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

#### ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando - tra l'altro - l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'adozione del "Codice di comportamento" da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa A.O. ha adottato il proprio "Codice di comportamento", che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link [www.hpg23.it/component/trasparenza/28](http://www.hpg23.it/component/trasparenza/28).

Il "Codice di comportamento" (vedasi art. 2) si applica a tutti i dipendenti dell'A.O. "Papa Giovanni XXIII", con rapporto a tempo determinato e indeterminato, titolari di posizione di vertici, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle strutture aziendali.



Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

#### **ART. 18 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

Il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. 1299/2014, obbliga - formalmente ed in modo reciproco - la S.A. aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto "Patto di integrità", pubblicato sul sito <http://www.hpg23.it>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'A.O. "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 2 del Patto citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari, nonché di essere a conoscenza delle conseguenze della violazione del Patto stesso, come esplicitate all'art. 4 del medesimo.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del "Patto di integrità".

#### **ART. 19 - LEGGE ANTICORRUZIONE**

L'art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012, innovando l'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della stessa sono nulli e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione ed il differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi del comma 5, lett. a), del citato art. 13, sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a

giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un Concorrente intenda opporsi alle richieste di altri Concorrenti di accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima indicarlo nelle dichiarazioni, di cui all'Allegato 1 alla Lettera d'invito/Regolamento di gara e successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare - in modo analitico - quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'A.O. consentirà ai Concorrenti, che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

Intervenuta, dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e di differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., questa Amministrazione - su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti alla procedura (della quale, peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nei limiti di cui all'art. 13 del Codice degli appalti), nonché copia dell'offerta economica presentate dai Concorrenti.

Conformemente al disposto dell'art 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in relazione ad informazioni fornite dai partecipanti alla procedura nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione degli stessi - segreti tecnici o commerciali, sarà - comunque - consentito l'accesso al Concorrente che lo richieda, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ex art. 13 del menzionato decreto, l'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni solari dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 citato, non occorre istanza scritta di accesso.

L'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l'U.S.C. Approvvigionamenti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 - 267.4084).

Per l'eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all'U.S.C. Affari Generali dell'Azienda (telefax 035 - 267.4973).

Si precisa infine che, ai sensi della già citata legge n. 241/1990 e s.m.i., ai Controinteressati verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.



#### **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e s.m.i..

#### **ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale, è competente esclusivamente il Foro di Bergamo; mentre per tutte le controversie, che potranno insorgere durante l'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro territoriale di ciascuna Azienda Sanitaria partecipante alla presente procedura.

#### **ART. 23 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di servizi; in particolare, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile, nonché alle disposizioni specifiche in materia.

#### **ART. 24 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE**

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.3.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.2.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.3.2003, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera di Bergamo sottoscrisse con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.


Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale, che - di anno in anno - dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale", le quali - nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R. - pongono l'accento su "*gare aziendali aperte ad adesioni successive*".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati Aggiudicatari, l'estensione del contratto.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera di Bergamo (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come Aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura/servizio anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 5 volte l'importo presunto/base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest'ultima fornitura/servizio coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

È consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.



Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti, che si stabiliranno tra Fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, i quali daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.


Il Fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

**Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi:**

- A.O. "Carlo Poma" di Mantova;
- A.O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A.O. "Mellino Mellini" di Chiari (Brescia);
- A.O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A.O. "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo;
- A.O. Provincia di Lodi;
- A.O. "Spedali Civili" di Brescia;
- A.O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A.O. Seriate (Bergamo);
- A.O. Provincia di Pavia;
- A.S.L. Provincia di Brescia;
- A.S.L. Provincia di Cremona;
- A.S.L. Vallecamonica-Sebino;
- A.S.L. Provincia di Lodi;
- A.S.L. Provincia di Mantova;
- A.S.L. Provincia di Pavia.

Bergamo, 29.12.2015

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Carlo Nicora



*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, di seguito citati:*

TITOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	3
ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO .....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER.....	4
ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	5
TITOLO 2 – DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO .....	10
ART. 6 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 7 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER .....	15
ART. 9 - ALTRE PRESCRIZIONI A CARICO DEL BROKER .....	15
ART. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI .....	16
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 12 - ONERI A CARICO DEL BROKER.....	17
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI VARIE .....	17
ART. 13 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	17
ART. 14 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	17
ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ART. 16 - CODICE ETICO AZIENDALE.....	19
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO .....	19
ART. 18 - PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI .....	20
ART. 19 - LEGGE ANTICORRUZIONE .....	20
ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI .....	20
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI .....	22
ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	22
ART. 24 - CLAUSOLA DI ESTENSIONE .....	22

Data,

Firma del Legale Rappresentante del Concorrente  
per accettazione

